



se, nella seduta del 6 giugno c.a. che alla sig.na Kunz venne inflitta la punizione disciplinare di sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di un mese, a norma dell'art. 32, delinea c), del contratto collettivo di lavoro.

La sig.na Kunz venne riassunta in servizio e trasferita da Trieste a Roma; in seguito, però, a sue insistenze di non essere allontanata da Trieste, date le sue condizioni di famiglia, le fu consentito, dalla Direzione, il trasferimento a Venezia, presso l'Ispettorato Regionale di quella città. In detta sede la Kunz prese servizio il 6 giugno 1947, allo scadere di un mese di congedo straordinario senza retribuzione, concesso a sua richiesta.

Il 16 successivo ottenne dal titolare dell'Ispettorato un permesso di un giorno per recarsi a Trieste, ove, peraltro, si tratteneva sino all'8 luglio, adducendo a motivo che non era riuscita a procurarsi i mezzi necessari per continuare a vivere a Venezia, in attesa che la Direzione le rimettesse le competenze a lei spettanti. Il 9 seguente la Sig.na Kunz riprese il suo posto di lavoro.

Per l'assenza arbitraria dal 17 giugno al 9 luglio 1947, la sig.na Kunz è stata deferita alla Commissione del personale, costituita con delibera consiliare.